

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 14, 70 e 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA' RELATIVO AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA BIVIO ARITZO (S.S. 295 COSSATZU) / BIVIO TASCUSÌ (SP 7), TERZO LOTTO 2° STRALCIO" CUP: C17H23002200002 CIG:B9151926A3

DISCIPLINARE DI GARA

Cagliari, Novembre 2025

Il Responsabile della Fase di Affidamento

Dott. Nicola Marras

Pag. 1/1

SOMMARIO 2

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. OGGETTO DELL'APPALTO	8
3.2. SUDDIVISIONE LOTTI	8
3.3. IMPORTO A BASE DI GARA	8
3.4. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 120 DEL CODICE	9
3.4.1 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	9
3.4.3. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	10
3.4.4. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	11
3.5. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	11
4. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
7.1. SELF CLEANING	15
7.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	16
8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
9. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	17
10. ULTERIORI DICHIARAZIONI	19
10.1. PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:	20
10.2. PER GLI OPERATORI ECONOMICI:	20
10.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T., DEI CONSORZI STABILI E DEI G.E.I.E.	21
10.4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI)	21
10.5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI)	22

10.6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	22
10.7. ULTERIORI DICHIARAZIONI	23
11. AVVALIMENTO	23
12. SUBAPPALTO	24
13. GARANZIA PROVVISORIA	26
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
15.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	27
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	29
17.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 ...	31
17.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
17.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	32
18. OFFERTA TECNICA	33
19. OFFERTA ECONOMICA	34
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	35
20.2. CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	38
20.3. SOGLIA SBARRAMENTO APPLICATA AL PUNTEGGIO TECNICO.....	39
20.4. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICO	39
20.5. PRESCRIZIONI GENERALI	39
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE	40
22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	40
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
29. PATTO DI INTEGRITÀ	44
30. RISERVATEZZA.....	44
31. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45

PREMESSE

Con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 100 del 05/11/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare i **SERVIZI DI INGEGNERIA CON METODOLOGIA BIM PROGETTAZIONE ESECUTIVA (UNICO LIVELLO PROGETTUALE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA' RELATIVO AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA BIVIO ARITZO (S.S. 295 COSSATZU) / BIVIO TASCUSÌ (SP 7), TERZO LOTTO 2° STRALCIO**, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al [D.M. 5 agosto 2024](#) "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)."

La presente procedura aperta con o.e.p.v. è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) Sardegna CAT accessibile all'indirizzo: [SardegnaCAT - sardegnacat - Regione Autonoma della Sardegna](#)

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Nuoro (NU) - Codice **NUTS** dell'ambito di intervento è **ITG2E CUP:C17H23002200002 - CIG:B9151926A3**.

Bando di gara TED EU - Identificativo/versione dell'avviso: 581291f7d1bb4f7b9be0b064249b8479 01

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Ing Daniela Usai – E-mail: dusai@opereinfrastrutture SARDEGNA.it;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Nicola Marras – E-mail nmarras@opereinfrastrutture SARDEGNA.it

Gli interventi sono stati programmati con D.G.R n.15/32 del 20.04.2023 avente ad oggetto "Utilizzo quota eccedente di cui alla L.R. n. 40/2018. Assessorato Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale. Legge regionale 5.11.2018, n. 40, art. 5. Legge regionale 28.12.2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021). Legge regionale 8.8.2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie)". Si deliberava la riprogrammazione della contrazione del Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, attuato con la legge regionale 5.11.2018, n. 40, per l'importo di euro 6.232.610,36, con impegno delle somme alla Provincia di Nuoro per l'intervento di completamento denominato "Lavori di completamento della strada bivio Aritzo (S.S. 295 Cossatzu) / Bivio Tascusì (SP 7), terzo lotto 2° stralcio" individuando la Società Opere e infrastrutture di Sardegna quale soggetto attuatore. Si precisa che i termini di rendicontazione del finanziamento sono stabiliti a tutto il 31.12.2026.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito *Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
2. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato (ALL. A) - Condizioni generali di utilizzo della PAD - Sardegna Cat.
4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
5. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
7. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
8. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
9. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Eventuali limitazioni orarie imposte dalla piattaforma non ricadono nella responsabilità della Stazione Appaltante.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *(ALL. A) - Condizioni generali di utilizzo della PAD - Sardegna Cat* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) BANDO DI GARA;
 - b) DISCIPLINARE DI GARA;
 - c) ALL.A - CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA PAD - SARDEGNA CAT;
 - d) ALL.B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;
 - e) ALL.C - SCHEMA DI CONTRATTO;
 - f) ALL.D – DIP;
 - g) ALL.E - CAPITOLATO INFORMATIVO;
 - h) ALL.E1 - SCHEDE INFORMATIVE;
 - i) ALL.F - SCHEMA DI PARCELLA;
 - j) ALL.G - SCHEMA PARCELLA SERVIZI OPZIONALI;
 - k) ALL.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
 - l) ALL.2 - PATTO D'INTEGRITÀ;
 - m) ALL.3 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
 - n) ALL.4 - DIC. ASSENZA CONFLITTO INTERESSI;
 - o) ALL.5 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA;

2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Portale Trasparenza”, al seguente link:
<https://opereinfrastrutture Sardegna.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html> e sulla PAD Sardegna Cat al seguente link:
<https://www.sardegna.cat.it>

2.2. CHIARIMENTI

1. Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica Sardegna CAT nell’apposita area “MESSAGGI”. Ai sensi dell’articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre i termini di seguito indicati, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “MESSAGGI”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza dei termini sotto riportati.
3. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre DODICI (12) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma nell’apposita area “MESSAGGI”.
4. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
5. Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico **entro e non oltre SEI (6) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell’apposita area “MESSAGGI”.
6. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma area “MESSAGGI”.
7. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità e termini diversi da quelle sopra indicati.

2.3. COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

4. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei servizi di ingegneria con metodologia BIM relativi alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità dei **"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA BIVIO ARITZO (S.S. 295 COSSATZU) / BIVIO TASCUSI (SP 7), TERZO LOTTO 2° STRALCIO "** di seguito dettagliati:

- progettazione esecutiva (unico livello progettuale);
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione dei lavori, misura e contabilità;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

con riserva di affidamento, allo stesso operatore economico, delle seguenti prestazioni opzionali/complementari:

- progettazione e CSP, direzione lavori, CSE, misura, contabilità, ed esecuzione indagini specialistiche a misura da contabilizzare nelle modalità disciplinate nel CSDP;
- studio di compatibilità geologica-geotecnica da contabilizzare nelle modalità disciplinate nel CSDP;
- studio di impatto ambientale da contabilizzare nelle modalità disciplinate nel CSDP;
- pratica catastale;
- prestazioni complementari art. 120 comma 1 lett. a) del Codice fino ad un massimo del 100% del servizio di progettazione.

2. La Categoria dei servizi richiesti è: Servizi di ingegneria **CPV: 71300000**

3.2. SUDDIVISIONE LOTTI

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, dell'art. 3 e 58 del Codice, l'appalto dei servizi tecnici oggetto di gara è inquadrabile come unico lotto funzionale, al fine di garantire l'unicità del servizio di ingegneria del tratto viario oggetto di intervento.
2. Le **categorie d'opera** cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17/06/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) e nell'all. I.13 del D.lgs 36/2023, sono le seguenti:

Tabella 1

Denominazione	Categoria		Grado di complessità	Importo presunto dei lavori
Infrastrutture per la mobilità	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	3.000.000,00 €
Strutture	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	1.000.000,00 €

3.3. IMPORTO A BASE DI GARA

1. Di seguito è riportato l'importo dei **corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a base di gara**, ai sensi dell'articolo 41, comma 15 del Codice, IVA e oneri previdenziali esclusi, come risultanti dagli schemi di calcolo dei

corrispettivi determinati in base al richiamato DM 17/06/2016 e dell'all. I.13 del D. Lgs. 36/2023, allegati alla documentazione di gara, pari ad **€. 429.901,13** di cui **€. 150.465,40** importo assoggettato a ribasso nel rispetto dell'art. 41 comma 15 bis b) del Codice:

Tabella 2

Prestazioni SIA – metodologia BIM	Corrispettivo
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (unico livello progettuale art. 41 comma 5 D.lgs 36/2023)	256.798,65 €
DIREZIONE LAVORI - CSE -ESECUZIONE DEI LAVORI	156.394,57 €
DIREZIONE LAVORI (Ufficio della direzione lavori, direttore operativo GEOLOGO)	16.707,91 €
A - IMPORTO A BASE DI GARA (ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis Codice)	429.901,13€
di cui	
A1 - PREZZO FISSO (pari al 65% di A) (ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis lett. a) del Codice)	279.435,74 €
A2 - IMPORTO ASSOGGETTATO A RIBASSO (pari al 35% di A) (ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis lett. b) del Codice)	150.465,40 €

- I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei **rischi interferenziali sono pari a zero**, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008 e, pertanto, non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in quanto trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura intellettuale. Non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante.

3.4. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 120 DEL CODICE

3.4.1. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

- In ragione della disponibilità finanziaria e di ottimizzazione del servizio in relazione agli obiettivi procedurali stabiliti dalla Stazione Appaltante, dalla Provincia di Nuoro e dalla Regione Sardegna, la Società si riserva la facoltà di affidare ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, direttamente all'aggiudicatario, senza una nuova procedura di affidamento, l'esecuzione di ulteriori servizi tecnici, coerenti con l'oggetto del presente appalto, per servizi di supporto al RUP di cui agli artt. 2, co. 3 e 3 dell'allegato I.2 del Codice, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione e sorveglianza lavori, indagini specialistiche, servizi di assistenza archeologica, servizi di assistenza per le procedure espropriative, comunque finalizzati alla completa definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere, anche integrative, ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario, nel CSDP, nel presente documento e nell'offerta, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.
- Rientra tra i servizi di cui al comma precedente, lo **studio di compatibilità idraulica e idrogeologica** predisposto in conformità alle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) regionale, i cui corrispettivi sono stimati per analogia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.M. 17/06/2016 nel rispetto dell'All. I.13 del Codice, nella misura del 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idraulica e idrogeologica dell'allegato schema di parcella del PFTE (voci QbI.07, QbII.10, QbI.08, QbII.11 dell'allegato al D.M. 17/06/2016).
- Il corrispettivo delle prestazioni complementari sarà calcolato sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 e dell'All. I.3 del Codice, in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali, con un ammontare complessivo che non potrà superare il **100 per cento** (100%) dell'importo a base di gara, ovvero pari ad euro 429.901,13, oltre oneri previdenziali, come di seguito riportato:

Tabella 3

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	Corrispettivo
A - IMPORTO A BASE DI GARA	429.901,13 €
B - Importo stimato PRESTAZIONI COMPLEMENTARI (art.120, c.1, lett.a) D.Lgs. 36/2023) (100% di A)	429.901,13 €

4. Tali modifiche potranno essere disposte dal RUP mediante specifica Disposizione di Servizio, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.

3.4.2. PRESTAZIONI OPZIONALI

1. In ragione della disponibilità finanziaria e di ottimizzazione del servizio in relazione agli obiettivi procedurali stabiliti dalla Stazione Appaltante, della Provincia di Nuoro e della Regione Sardegna, la Società si riserva la facoltà di affidare ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, direttamente all'aggiudicatario servizi opzionali (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%), come da schemi di parcella allegati alla presente e come di seguito individuati:
 - progettazione e CSP, direzione lavori, CSE, misura, contabilità, ed esecuzione indagini specialistiche a misura da contabilizzare nelle modalità disciplinate nel CSDP.
 - studio di compatibilità geologica-geotecnica redatto in conformità alle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) regionale.
 - studio di impatto ambientale.
2. L'importo complessivo delle **prestazioni opzionali** è stato stimato pari ad **€. 53.580,68**, oltre oneri previdenziali, come di seguito riportato:

Tabella 4

PRESTAZIONI OPZIONALI	Corrispettivo
Prestazione opzionale (art.120, c.1, lett.a) D.Lgs. 36/2023) Servizio progettazione indagini specialistiche, CSP, DL, MISURA, CONTABILITA', CSE, CRE	9.983,64 €
Prestazione opzionale (art.120, c.1, lett.a) Studio compatibilità geologica e geotecnica	24.159,12 €
Prestazione opzionale (art.120, c.1, lett.a) Studio di impatto ambientale	19.437,92 €
C - Importo stimato PRESTAZIONI OPZIONALI	53.580,68 €

3. Tali modifiche potranno essere disposte dal RUP mediante specifica Disposizione di Servizio, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.

3.4.3. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Al verificarsi di eventuali sopravvenute esigenze tali da determinare varianti in corso d'opera dei progetti esecutivi approvati, l'operatore economico nell'espletamento del servizio di direzione lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14, assicurando la massima disponibilità a produrre tutta la documentazione necessaria all'approvazione della variante. La variante proposta dovrà essere perfezionata in tutti i suoi atti e documenti nel rispetto delle tempistiche indicate nella comunicazione a procedere da parte del RUP. I corrispettivi per la redazione delle varianti in corso d'opera verranno valutati dalla SA utilizzando le tariffe professionali ai sensi dell'allegato I.13 del Codice contenente l'attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. La redazione della variante in corso d'opera si configura come modifica contrattuale nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 120 comma 2 del Codice.
2. Resta ferma l'applicazione dell'art. 120 comma 9 del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tale circostanza la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4.4. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

1. In attuazione del **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, il presente appalto è soggetto alla clausola di revisione prezzi, nel rispetto dei limiti di cui all'art 60 e allegati II.2 bis del Codice.
2. In adempimento all'art. 11 dell'All. II.2 BIS per l'attività oggetto del presente appalto viene applicato il codice **CPV: 71300000-1 Servizi di ingegneria**, al quale sono associati due indici ISTAT e nel caso specifico la scelta ricade sull'indice ISTAT indicato nella **tabella D.2 [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria**, rientranti nella categoria indici dei prezzi alla produzione dei servizi per settore economico ATECO (PPS) per il quale si applica l'uso degli indici "business to business" (BtoB), collaudi ed analisi tecniche.
3. Nel rispetto dell'art. 3 comma 1 All.II.2 bis del Codice, per il codice ISTAT 71 individuato, trattandosi di indici BtoB, si applica un **monitoraggio trimestrale**¹.
4. Nel momento in cui, durante l'esecuzione del contratto e relativo monitoraggio, gli indici dovessero evidenziare una variazione superiore a quella indicata nei punti seguenti (variazione da calcolarsi tra il valore dell'indice al momento dell'aggiudicazione e l'indice al momento del singolo monitoraggio), la stazione appaltante dovrà avviare il procedimento di revisione.
5. La revisione, in adempimento all'art. 60 comma 2 lett. b del Codice e art. 3 comma 2 All.II.2 bis del Codice, **verrà attivata d'ufficio** per variazioni del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 % dell'importo del contratto quale risultante al provvedimento di aggiudicazione**.
6. La revisione verrà applicata, in adempimento all'art. 60 comma 2 lett. b del Codice e all'art. 3 comma 3 All.II.2 bis del Codice, **nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 % applicata alle prestazioni da eseguire**.
7. In adempimento all'art. 2 comma 3 dell'All.II.2 bis del Codice, quando l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, con applicazione dell'art. 122, comma 5, del Codice, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
8. In adempimento all'art. 12 comma 1 e 2 dell'All.II.2 bis del Codice, accertate le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 dell'All.II.2 bis del Codice, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice ISTAT individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
9. In adempimento all'art. 12 comma 2 dell'All.II.2 bis, si precisa che in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'All.I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1 commi 1 e 2 dell'All.I.3 del Codice.

3.5. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 14, co. 4 del Codice l'**importo stimato dell'appalto**, comprensivo di ogni eventuale opzione/modifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%, ammonta ad **€ 949.918,26**, come di seguito riportato:

Tabella 5

IMPORTO STIMATO APPALTO	Corrispettivo
A - IMPORTO A BASE DI GARA (ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis Codice)	429.901,13 €
B - Importo stimato PRESTAZIONI COMPLEMENTARI (art.120, c.1, lett.a) D.Lgs. 36/2023) (100% di A)	429.901,13 €
C - Importo stimato PRESTAZIONI OPZIONALI (art.120, c.1, lett.a) D.Lgs. 36/2023)	53.580,68 €

¹ [Indice dei prezzi alla produzione dei servizi \(BtoB\)](#)

Importo stimato appalto al netto degli oneri previdenziali 4%	913.382,95 €
CNPAIA 4%	36.535,32 €
IMPORTO STIMATO APPALTO (inclusi gli oneri previdenziali 4%)	949.918,27

4. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. I termini massimi previsti per lo sviluppo di ciascun livello progettuale, completo di tutti gli studi e degli allegati specialistici, decorrente dalla data di emissione della Disposizione di Servizio di avvio della progettazione da parte del RUP, al lordo del ribasso sul tempo offerto in sede di gara, sono i seguenti:

Tabella 6

Progettazione del piano delle indagini (<i>servizio opzionale</i>)	10 giorni
Progetto esecutivo	30 giorni

2. Con provvedimento del RUP potranno essere dettagliati i termini previsti per il rilascio degli elaborati intermedi, che saranno oggetto di valutazione degli indirizzi progettuali e confronto con i portatori di interesse;
3. Con provvedimento del RUP potranno essere dettagliati i termini previsti al recepimento di eventuali prescrizioni, integrazioni richieste in fase di conferenza di servizi, acquisizione di pareri, nulla osta e propedeutiche all'approvazione definitiva del fascicolo progettuale.
4. Nel caso di prestazioni opzionale o complementari il RUP con proprio provvedimento aggiorna i termini di esecuzione dell'incarico fino ad un massimo del 50% dei termini previsti nella precedente Tabella, salvo la facoltà della RUP di concedere, ai sensi dell'art. 121, c.8 del D.lgs. 36/2023, la proroga a seguito di motivata richiesta da parte dell'Appaltatore al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
5. I termini previsti per l'esecuzione delle indagini preliminari sono dettagliati nel piano delle indagini approvato dal RUP, sulla base dell'entità e delle modalità esecutive delle prove.
6. Il termine per l'espletamento del **servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è commisurato alla durata dei lavori prevista nel progetto esecutivo, al netto di eventuali ribassi sul tempo di esecuzione dei lavori offerti dall'impresa in fase di gara, oltre i tempi previsti per la fase di collaudo.**
7. Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, tutti i soggetti indicati all'articolo 66 del Codice dei Contratti, e precisamente:
 - i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, "R.T.") fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
 - le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e

architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 35, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

- società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 36, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 37, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- i R.T.P. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 38, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i R.T.P. (costituiti e costituendi) e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T. o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.
4. Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.
5. Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, sono esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.P., ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
6. Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.
7. È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.P. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 e del successivo articolo 97 del Codice dei Contratti.

8. In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.
9. Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
10. Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.
11. L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.P. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'operatore economico dovrà:
 - a) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale;
 - b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
 - c) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
2. In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del DGUE di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché della domanda di partecipazione di cui al medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.
3. La verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "FVOE") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.
4. La società può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso della OIS, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
5. Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la OIS ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
2. A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
 - b) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
 - c) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti;
 - d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
4. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
5. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
6. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

7.1. SELF CLEANING

1. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
2. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
3. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
4. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
5. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
6. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

7. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2. A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:
 - a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
 - b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'Appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.
 - c) Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Appalto;

l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

3. Ai sensi della parte V dell'allegato II.12 del Codice indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

9. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. **A pena di esclusione** l'operatore economico dovrà aver svolto:
 - a) **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori indicate nella Tabella 1 e il cui importo complessivo, per ogni classe e categoria, non inferiore a **1 volta l'importo** stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
 - b) **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, **due servizi c.d. "di punta"** di ingegneria e architettura, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie indicate nella Tabella 1, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, **per ogni categoria**, almeno non inferiore a **0,50 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione per la quale l'operatore intende concorrere, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie d'opera previste dal D.M. 17 giugno 2016.
2. Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.
3. Con riferimento alle categorie **"Infrastrutture per la Mobilità" e "Strutture"**, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
4. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
5. Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.
6. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12, del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla

gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

4. Per lo svolgimento dei servizi in oggetto, di seguito vengono individuate le figure professionali minime richieste. È ammesso che un singolo professionista possa rappresentare più figure tra quelle sottoelencate, qualora in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.

Tabella 7

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA		
ATTIVITÀ / PRESTAZIONI	FIGURE PROFESSIONALI	TITOLO, ISCRIZIONE AD ALBI, QUALIFICHE
1 PROGETTISTA OPERE VIARIE	INGEGNERE CON ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE	ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI SEZ. A SETTORE CIVILE AMBIENTALE.
2 PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI	INGEGNERE CON ESPERIENZA PLURIENNALE NELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI E RILEVATI	ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI SEZ. A SETTORE CIVILE AMBIENTALE
3 RELAZIONI GEOLOGICHE, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE	GEOLOGO	ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI
4 SERVIZIO DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI SCAVO (SERVIZIO SUBAPPALTABILE)	ARCHEOLOGO	ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
5 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	INGEGNERE/ARCHITETTO/GEOMETRA O ALTRO PROFESSIONISTA ABILITATO	ABILITAZIONE DI CUI AL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
6 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	INGEGNERE/ARCHITETTO/GEOMETRA O ALTRO PROFESSIONISTA ABILITATO	ABILITAZIONE DI CUI AL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
7 DIRETTORE DEI LAVORI	INGEGNERE/ARCHITETTO	ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

5. In sede di offerta dovrà essere indicato il nominativo del **referente unico** per tutte le attività e servizi previsti.
6. È ammessa la partecipazione di ulteriori **figure professionali**, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo.
7. Il professionista individuato per il **coordinamento della sicurezza** deve essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
8. Ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, essendo l'importo dei lavori superiore ad 1 milione di euro, deve essere individuato il professionista che svolge le funzioni di **coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**, soggetto diverso dal direttore dei lavori
9. Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.
10. È ammessa la **sostituzione o integrazione** di uno o più componenti della struttura operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 68 del Codice.
11. Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.
12. Ai sensi dell'articolo 39 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della

professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, oppure in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Si precisa altresì che il giovane professionista deve figurare nella struttura operativa.

13. Si precisa che ciascuna delle suddette risorse dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. n. 263 del 02/12/2016.
14. Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato nella SEZIONE IX della Domanda di partecipazione ALL.1, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.
15. Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.
16. La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

10. ULTERIORI DICHIARAZIONI

1. L'operatore economico dovrà dichiarare:
 - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
 - b) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla stazione appaltante.
 - c) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
 - d) di essere in grado di fornire, su richiesta della OIS e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 91, co. 4, del Codice dei Contratti;
 - e) ai sensi dell'articolo 113, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti particolari richiesti dalla OIS nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario;
 - f) di accettare che, ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, la OIS si riserva di non aggiudicare l'Appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- g) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- h) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- i) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto di progettazione e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- j) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'Appalto resa disponibile dalla OIS la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- k) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256;
- l) ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. n. 68/1999;
- m) di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Disciplinare;
- n) di autorizzare la OIS, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, del Codice dei Contratti;
- o) di autorizzare la OIS a trasmettere ogni comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
- p) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - i. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'Appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

10.1. PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:

- 1. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla OIS la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 2. di impegnarsi a fornire alla OIS i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

10.2. PER GLI OPERATORI ECONOMICI:

- a. CHE HANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 161, CO. 6, DEL R.D. 16 MARZO 1942, N.**

267, OVVERO DI CUI ALL'ARTICOLO 40 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA E FINO ALL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE:

1. di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
2. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
3. in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942, e 95, co. 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

b. GIÀ AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E FINO AL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA:

1. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
2. in caso di partecipazione in R.T.P. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942, e 95, co. 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

10.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T., DEI CONSORZI STABILI E DEI G.E.I.E.

1. Ai sensi dell'articolo 68, co. 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
2. Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, laddove:
 - a) il componente del R.T.P.;
 - b) la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, ne è sempre ammessa l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In ogni caso, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

10.4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI)

1. **A pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, e, sussistendone i presupposti dovranno essere posseduti:

- a) in caso di R.T.P., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.P.;
 - b) in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
 - c) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
2. In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

10.5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI)

1. **A pena di esclusione**, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.
2. **A pena di esclusione**, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.
3. A pena di esclusione, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.
4. Altresì, a pena di esclusione, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.
5. In ogni caso, il R.T.P. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:
 - a) un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

10.6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. **A pena di esclusione**, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato:
 - Il requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.P. Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.
2. **A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. a), 132 e 133, del Codice nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità tecnica e professionale, in caso di consorzi

stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

10.7. ULTERIORI DICHIARAZIONI

1. In caso di partecipazione in forme aggregate, tali dichiarazioni dovranno essere rese:
 - a) in caso di R.T.P., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.P.;
 - b) in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
 - c) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- Progettazione viaria e strutturale;
- Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche e idrogeologiche (*se necessarie*);
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà, la coerenza degli elaborati progettuali e il coordinamento in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 8 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (*riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali*) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine di quindici giorni decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
2. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
3. Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti, i soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice, con eccezione delle seguenti prestazioni che devono essere svolte dall'appaltatore al fine di garantire al fine di garantire l'unitarietà, la coerenza degli elaborati progettuali e il coordinamento in fase di esecuzione:
 - Progettazione viaria e strutturale;
 - Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche e idrogeologiche (se necessarie);
 - Direzione dei lavori;
 - Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione;

4. E' ammesso il subappalto per l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, elaborazioni grafiche, servizi archeologici, consulenza specialistica inerenti settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista.
5. Le prestazioni che possono essere subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto per le motivazioni di seguito riportate:
 - Garanzia della qualità dell'esecuzione: Per assicurare che le prestazioni contrattuali siano eseguite direttamente da soggetti selezionati secondo i criteri di qualificazione previsti dalla stazione appaltante.
 - Responsabilità diretta del subappaltatore: Evitare la dispersione della responsabilità operativa e amministrativa, che può compromettere l'efficacia del controllo da parte della stazione appaltante.
 - Controllo efficace sull'esecuzione del contratto: Consentire una verifica più diretta sull'idoneità tecnica, professionale ed economica dei soggetti esecutori, nonché sul rispetto delle norme di sicurezza e lavoro.
 - Prevenzione di fenomeni elusivi o distorsivi: Prevenire fenomeni di intermediazione illecita, elusione delle normative sul lavoro, sicurezza e contributi, o infiltrazioni della criminalità organizzata.
 - Rispetto delle condizioni contrattuali e dei tempi di esecuzione: Evitare ritardi, complicazioni gestionali o perdita di coordinamento derivanti da una filiera di soggetti non previsti o valutati dalla stazione appaltante.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto
7. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
8. I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per i servizi da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del Codice dei Contratti;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.
9. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
10. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti;

- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
11. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

13. GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 106, co. 11, del Codice dei Contratti, la garanzia di cui al comma 1 dello stesso articolo viene richiesta nella misura del **2% per i servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, pari ad **€. 3.462,05**.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento di **€ 33,00**, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" previste nella Delibera contributi 19 dicembre 2023, n. 610 consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".
2. A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).
3. La OIS procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.
4. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la OIS accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice. In caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine che sarà a tal fine assegnato, la Stazione Appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
4. **L'offerta deve pervenire entro e non oltre i termini indicati nella piattaforma Sardegna CAT a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
5. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

6. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

15.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire secondo le indicazioni della medesima Piattaforma, che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:
 - **A – Documentazione amministrativa;**
 - **B – Offerta tecnica**
 - **C – Offerta economica**
2. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:
 - sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
 - reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Il Curriculum Vitae dovrà essere reso nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101 co. 1, del Codice dei Contratti.
5. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105, del Codice dei Contratti.
6. Si precisa inoltre che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
7. L'offerta vincolerà il concorrente per **180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
8. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la OIS potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della OIS sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
9. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

10. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
3. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di *cinque giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
4. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
6. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sardegna Cat per compilare o allegare la seguente documentazione:
- ALL. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- D.G.U.E.
- ALL. 2 - PATTO D'INTEGRITÀ
- ALL. 3 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALL. 4 - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI
- RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
- GARANZIA PROVVISORIA
- ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
- ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

1. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.
2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
5. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
6. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
7. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
8. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
9. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

10. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
11. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
12. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
 - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
 - di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
13. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
14. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
 15. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
 16. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
 17. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

1. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
2. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - a. la dichiarazione di avvalimento;
 - b. il contratto di avvalimento;
3. **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.**

4. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

17.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. OFFERTA TECNICA

1. L'operatore economico, a pena di inammissibilità dell'offerta, inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sardegna CAT di seguito indicata e nel rispetto delle modalità di seguito specificate:
 - **RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OFFERTA TECNICA;**
 - **OGL;**
 - **Eventuale Ulteriore documentazione (organigramma della struttura tecnica e i CV sintetici dei professionisti);**
2. La documentazione sarà raccolta in un unico fascicolo documentale costituito dalla **relazione descrittiva dell'offerta tecnica e dagli allegati tecnici;**
3. La relazione descrittiva sarà composta da un numero massimo di **20 facciate formato A4**, carattere 10, interlinea 1,5 per pagina, comprensivo delle schede sintetiche degli interventi, eventuali diagrammi, flow-chart, schemi, tabelle, immagini e **articolata in capitoli corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione (indicati nella tabella di cui al punto 20.1) in modo da consentirne una ottimale leggibilità.** Le pagine eccedenti il numero massimo indicato non saranno prese in esame ai fini della valutazione dell'offerta, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine. Alternativamente alle pagine in formato A4 potranno essere utilizzate pagine in formato A3, considerando che ciascuna pagina in formato A3 corrisponde a due pagine in formato A4;
4. La relazione descrittiva dell'offerta tecnica dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi rispondenti ai criteri e sub criteri
5. Il concorrente dovrà presentare l'Offerta Tecnica di Gestione Informativa (oGI) contenente la metodologia che il concorrente intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi indicati nel Capitolato Informativo allegato al bando, sarà composto da un numero massimo di **15 facciate** formato A4, carattere ARIAL 10, interlinea 1,5, comprensivo di eventuali diagrammi, flow-chart, schemi, tabelle, immagini. Le pagine eccedenti il numero massimo indicato non saranno prese in esame ai fini della valutazione dell'offerta, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine. Alternativamente alle pagine in formato A4 potranno essere utilizzate pagine in formato A3, considerando che ciascuna pagina in formato A3 corrisponde a due pagine in formato A4. Il concorrente specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti nel Capitolato Informativo e nella scheda informativa allegati al presente capitolato, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie, in particolare, si

richiede di descrivere nell'OGI in che modo il concorrente intende supportare e gestire la fase di interfaccia del modello, i contenuti informativi oggetto di una periodica revisione; la frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione

6. Sono esclusi dal computo delle facciate unicamente i seguenti allegati tecnici, formanti parte integrale dell'offerta:
 - l'organigramma della struttura tecnica e i CV sintetici dei professionisti impegnati e redatti nelle forme di cui al DPR 445/2000
7. **A pena l'esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte prezzo;**
8. Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica dovranno recare la firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore;
9. Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti;
10. Nel caso in cui il raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 68 c. 1, del Codice, gli elaborati devono essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento;
11. Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a cento MB (Megabyte).

19. OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta, in particolare l'operatore dovrà:
 - inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE** offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto **2 (DUE) cifre decimali** e dovrà essere espresso in valore assoluto.
 - Compilare l'**ALL. 5 SCHEMA O.E.** e rendere le "**DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**", ovvero dichiarare:
 - di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'Appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.
2. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

3. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella 8

GRUPPO	CRITERIO	FATTORI PONDERALI	
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	P _A	30
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	P _B	27
C	Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)	P _C	5
D	Offerta di gestione informativa	P _D	8
E	Ribasso percentuale sul prezzo	P _E	30
	TOTALE PUNTEGGIO		100

20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella 9

OFFERTA TECNICA - CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PESO	
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	30	
A.1	Valutata sulla base della documentazione presentata relativa ai DUE servizi svolti ritenuti maggiormente significativi, saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, in relazione ai servizi di ingegneria effettuati che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale rispondono meglio agli obiettivi dell'affidamento in oggetto. Per ciascun intervento presentato ai fini della valutazione, sarà inserita una scheda sintetica che renda conto almeno dei seguenti elementi: • Descrizione dell'intervento e dei servizi svolti, corredata da immagini, diagrammi, schemi grafici volti a dare evidenza delle specifiche competenze professionali oggetto di valutazione; • Dati identificativi del committente, localizzazione delle opere, periodo di esecuzione; • Importo lavori, classe e categoria ai sensi del DM 17/06/2016; • Tipologia dei servizi svolti ed eventuale quota di partecipazione nel raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario; • Estremi degli atti di approvazione dei progetti e/o collaudo dei lavori Sarà valutata l'esperienza della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali, nei quali si dia evidenza delle specifiche competenze maturate nel campo della progettazione strutturale e funzionale, di consolidamento dei versanti delle infrastrutture di trasporto. Saranno oggetto di valutazione le soluzioni tecnologiche e costruttive desumibili dalle schede, che contribuiscono a ridurre l'impatto manutentivo delle infrastrutture stradali. Sarà inoltre oggetto di valutazione la completezza della documentazione, la chiarezza espositiva, il valore economico, la prossimità del periodo di esecuzione dei servizi in riferimento alla data di pubblicazione della procedura in oggetto.		30

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Valutata sulla base della relazione descrittiva e sulla oGI, saranno illustrate le tematiche da affrontare che, a parere del Concorrente, caratterizzano la prestazione, con riferimento alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro compatibilità con il contesto idrogeologico e con le condizioni strutturali, architettoniche, paesaggistiche e di viabilità delle infrastrutture esistenti, comprensive delle azioni e delle soluzioni che il Concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere, specificando le modalità di esecuzione del servizio di progettazione (oGI) con riguardo alla definizione del modello digitale dell'opera ed alla metodologia che il concorrente intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi indicati nel Capitolato Informativo	27	
B.1	In particolare, saranno valutati: 1. Metodologie di analisi preliminare e valutazione delle alternative: analisi del contesto, azioni e soluzioni proposte, metodologia di studio del traffico (es. grafici dei flussi di traffico nei diversi scenari di riferimento ipotizzati – analisi dell'evoluzione della domanda/offerta in funzione della rete infrastrutturale di riferimento, con evidenza dei risultati che hanno determinato la definizione del tracciato e della categoria stradale), studio delle alternative in rapporto ai vincoli territoriali e geomorfologici locali e di area vasta, dando evidenza dei criteri, e valutazioni presi a riferimento per le scelte progettuali effettuate. 2. Soluzioni progettuali specifiche per la prossimità di contesti ambientali di pregio e/o sensibili (paesaggio, aree SIC/ZPS, ecc.), con le prime indicazioni degli interventi mitigativi proposti. 3. Organizzazione delle attività: sequenza logica, sistemi di interlocuzione con i soggetti interessati. Si chiede che venga schematicamente esposte un'analisi delle principali criticità per ordine di priorità di cui si intende tener conto nella fase di start-up e le azioni che si intendono mettere in atto per la corretta interlocuzione con gli Enti interessati, descrivendo le azioni che saranno adottate per la gestione del servizio.		17
B.3	DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE Sarà valuta la qualità e consistenza della dotazione tecnologica e strumentale proposta per il rilievo, l'indagine e l'acquisizione dei dati dal campo, l'impiego di software avanzati per la progettazione integrata, con evidenza delle specifiche funzionalità proposte e delle modalità di rappresentazione degli elaborati. Saranno considerate migliori le offerte che: 1. prevedono sistemi integrati (hardware/software) di rilievo topografico caratterizzati da elevata flessibilità d'uso e minore impatto sulle attività e sul funzionamento delle strutture esistenti, massima accuratezza e affidabilità della rilevazione e connettività con gli ambienti di progettazione; 2. favoriscono l'impiego di metodi di indagine e rilievo che minimizzino l'invasività; 3. prevedono l'impiego di sistemi interattivi di reportistica delle lavorazioni, anche attraverso l'ausilio di supporti multimediali e georeferenziati. 4. prevedano soluzioni progettuali che garantiscano il perseguimento del vincolo del finanziamento della rendicontazione degli interventi entro e non oltre il 31.12.2026		5
B.4	QUALITÀ E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA TECNICA Saranno considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare all'intervento, comprendente almeno le specifiche competenze in materia di: 1. progettazione in ambito strutturale infrastrutture stradali, di ponti e consolidamento versanti, aventi caratteristiche dimensionali analoghe alle opere oggetto di intervento; 2. sistemazioni ambientali mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e modalità costruttive che favoriscano l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali. 3. Project management con la presenza di professionisti con esperienza documentata con specifico riferimento al controllo e all'ottimizzazione dei tempi, programmazione operativa dei cantieri per il perseguimento del vincolo del finanziamento della rendicontazione degli interventi entro e non oltre il 31.12.2026. Ai fini della valutazione la relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata delle varie fasi operative di gestione della commessa con individuazione delle figure coinvolte, corredata dall'organigramma e dai CV sintetici dei componenti della struttura tecnica.		5

C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 2 AGOSTO 2024 (CAM) Nel rispetto della disciplina di cui al punto 2.5 del D.M. 2 AGOSTO 2024	5	
C.1	Sarà considerato elemento premiante la presenza all'interno del gruppo di progettazione di professionisti dal cui curriculum si evince esperienza maturata nei seguenti ambiti: • gestione (Pavement Management Systems) e tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali; • materiali naturali, artificiali e di riciclo, per il corpo stradale e per la pavimentazione; • tecniche di utilizzo dei materiali riciclati, in particolare del conglomerato bituminoso di recupero; • idraulica della piattaforma stradale e sistemi di smaltimento; • sistemi di gestione ambientale; • protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale applicabile alle infrastrutture stradali (esempio: Envision); • tecniche e tecnologie di cui ai criteri ambientali minimi previsti nel DM; • progettazione paesaggistica x aspetti naturalistici, paesaggistici, geologici, geotecnici, urbanistici Ai fini della valutazione la relazione tecnica dovrà indicare il professionista qualificato e individuato anche all'interno dell'organigramma allegando il Curriculum Vitae (CV) del professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la responsabilità dei diversi ambiti della progettazione		5
D	OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA	8	
D.1	Sarà valutata la proposta relativa alle modalità di esecuzione del servizio di progettazione (oGI) con riguardo alla definizione del modello digitale dell'opera, all'articolazione degli elaborati componenti il fascicolo progettuale e alla sequenza logica delle attività, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con il Committente nelle diverse fasi (tavoli tecnici preliminari, individuazione degli scenari di intervento, conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite. Saranno considerate migliori le offerte che: • propongono in valido approccio progettuale in contesti territoriali che presentano vincoli di diversa natura (urbanistici, sismici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici ecc.), sviluppando una proposta metodologica coerente con i requisiti prestazionali delle opere, i vincoli e le normative di riferimento; • prevedono una sequenza logica delle attività di progettazione coerente con gli obiettivi di intervento, con esclusione di ogni riferimento ai tempi di esecuzione; • prevedono sistemi avanzati di indagine, rilievo e analisi delle infrastrutture esistenti, finalizzati ad accertarne la compatibilità con le nuove opere in progetto; • assicurano l'interlocuzione diretta con tutti i soggetti interessati dall'esecuzione degli interventi, anche nel corso di incontri preliminari, conferenze dei servizi e sopralluoghi in fase di acquisizione della documentazione storica, redazione degli elaborati, acquisizione delle autorizzazioni, esecuzione dei lavori; • prevedono l'impiego di sistemi di modellazione integrati della progettazione architettonica, idraulica e strutturale, con evidenza dei software impiegati e specifiche funzionalità e caratteristiche del modello digitale; • prevedono una esaustiva articolazione degli elaborati progettuali in relazione alla specificità delle opere e dell'iter autorizzativo; • definiscono protocolli efficaci di auto-controllo della progettazione, finalizzati a minimizzare il rischio di errori/omissioni nella redazione degli elaborati; • descrivono accuratamente il processo di costruzione del modello 2D/3D BIM, nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni necessarie così come nel Capitolato Informativo BIM, esplicitando il grado di affidabilità, di precisione nonché la garanzia di risultato.		8

	Saranno considerate migliorative le offerte che indicano la presenza nel proprio organico di tecnici (BIM manager, BIM coordinator, di BIM specialist e di Gestore dell'ACDat) dotati di: - diplomi in master universitari per Bim manager, Bim coordinator, Bim specialist o CDE Manager; - certificazione di competenze professionali rilasciata da un organismo accreditato secondo la ISO/IEC 17024, ai sensi della norma Uni 11337-7 di Bim manager, Bim specialist, Bim coordinator o CDE Manager.		
	TOTALE	70	

2. Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

20.2. CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

A_i, B_i, C_i, D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a, P_b, P_c, P_d sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.

2. I coefficienti A_i, B_i, C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi di valutazione "A", "B", "C" e "D" sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le seguenti linee guida:

- a) Per ogni sub criterio e per ogni offerta è attribuito un coefficiente, compreso tra zero e uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente griglia di valutazione:

Tabella 10

Elementi forniti per la valutazione del requisito	Coeff.
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

- b) per ogni subcriterio è calcolato il **coefficiente definitivo** quale media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari;

- c) tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito allo stesso subcriterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo del subcriterio;
- d) si procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici nei confronti del fattore ponderale previsto per il valore tecnico dell'offerta (A+B+C), ossia si sommano i punteggi definitivi ottenuti per tutti i sub-criteri; il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale ottiene il coefficiente uno e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti "normalizzati" saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al valore tecnico dell'offerta.

20.3. SOGLIA SBARRAMENTO APPLICATA AL PUNTEGGIO TECNICO

1. Non sarà ammesso alle fasi successive della procedura di gara il concorrente la cui offerta tecnica non abbia raggiunto il **punteggio minimo di 40 punti (A+B+C+D) calcolati ante riparametrazione**.

20.4. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICO

1. La valutazione dell'offerta economico verrà effettuata come di seguito riportato:

Ei	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X \cdot A_i / A_{soglia}$
Ei	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

Ei	=	Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai	=	Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,90
A max	=	Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

20.5. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Saranno escluse dalla gara le offerte economiche in aumento rispetto all'importo delle prestazioni posto a base di gara.
2. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico del Progetto.
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
5. Nel caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio.

6. Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione calcolati ante riparametrazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
2. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".
3. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
4. Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione ha luogo il primo giorno lavorativo utile successivo al giorno stabilito come termine per la presentazione delle offerte. La data e l'orario verrà comunicata tramite la SEZIONE "Messaggi" della Piattaforma Sardegna CAT.
2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

NB:

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria; successivamente si procede con la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.
2. Il Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 20.2 lett. d);

1. La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti, attraverso la sezione della piattaforma dedicata ai messaggi:
 - a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
2. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
3. La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio;
6. La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti, attraverso la sezione della piattaforma dedicata ai punteggi attribuiti alle offerte economiche e i relativi ribassi offerti.
7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.
8. L'offerta è esclusa in caso di:
 - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della Fase di Affidamento procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione calcolati ante riparametrazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
3. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
5. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
7. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. ***Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.***
4. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
5. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
6. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.
7. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
9. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

10. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
11. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
12. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
13. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. Il contratto è stipulato mediante in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), mediante scrittura privata.
15. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
16. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione visibile al seguente link: <https://opereinfrastrutture Sardegna.it/societa/codice-etico-e-di-comportamento.html> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 ([piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza](#)) adottato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 31/01/2025.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti.

29. PATTO DI INTEGRITÀ

1. OIS adotta la misura preventiva dei patti di integrità, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2/16 del 15.1.2025., attraverso l'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.
2. L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrità allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2/16 del 15.1.2025.

30. RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificità delle attività da svolgere.
2. Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.
3. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. Il Contraente è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, OIS si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Il Contraente si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

31. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e

Pag. 44/44

dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR.
3. I dati saranno, inoltre, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.